



CITTA' DI TORINO

Divisione Commercio, Turismo, Attività Produttive e Sviluppo Economico

AREA COMMERCIO

Servizio Attività Economiche e di Servizio
Sportello Unico per le Attività Produttive
Pianificazione Commerciale
Impianti Radioelettrici

CITTA' DI TORINO	
AREA COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE	
19 NOV 2019	
<input type="checkbox"/> Arrivo	<input checked="" type="checkbox"/> Partenza
Prot. n.	47962
Class.	2 40 10/16

Invio tramite pec

stefanobertone@pec.ordineavvocatorino.it

Alla c.a Avv. Stefano BERTONE

Oggetto: Accesso civico generalizzato (FOIA) impianti di telefonia mobile – Riscontro e Conclusione del procedimento

In data 14/10 u.s. la S.V. ha presentato via pec, in nome e per conto dell'Associazione Per La Prevenzione e la Lotta all'Elettrosmog (siglabile A.P.P.L.E.), in persona del legale rappresentante pro tempore, Sig.ra Laura Masiero, domanda formulata ai sensi del D. Lgs. 97/2016, nonché della Legge n. 241/1990 e del D.Lgs. 195/2005 al fine di ottenere informazioni e documentazioni inerenti a "completo dossier relativo agli impianti di telecomunicazione con frequenze 5G ubicandi/ubicati in Torino, come da schema riassuntivo allegato" (schema riassuntivo proveniente da documento ARPA Piemonte 6-10.09.2019). La domanda è stata integrata con la procura speciale all'accesso della A.P.P.L.E. il giorno 11.11.2019, in seguito a espressa richiesta da parte del Servizio scrivente (nostro prot. 46658 dell'11.11.2019).

Con nota prot. 43876 del 23.10.2019 lo scrivente Servizio ha provveduto ad informare le società Telecom Italia S.p.A. e Vodafone Italia S.p.A., quali soggetti controinteressati, circa l'accesso F.O.I.A. comunicando alle stesse circa la possibilità di presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso.

Mentre nessuna risposta è pervenuta dalla società Telecom Italia S.p.A., in data 29.10.2019 (nostro prot. 45197 del 31.10.2019), la società Vodafone Italia S.p.A. ha dato riscontro alla nota sopra menzionata, proponendo motivata opposizione alla diffusione dei dati richiesti e evidenziando come, dall'ostensione dei dati richiesti, si sarebbe generato un possibile detrimento alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali nonché ai diritti di proprietà industriale di cui al D.Lgs. 10 febbraio 2005 n.30.

I dati richiesti, scrive Vodafone Italia S.p.A., sono inerenti a progetti in tecnologia evolutiva fino all'approntamento dei sistemi e modelli denominati "5G Piemonte" e fanno riferimento a posizionamenti, dimensioni e caratteristiche che sono ancora oggetto di elaborazione per raggiungere la complessità tecnica a cui i medesimi sono destinati. Tali dati se comunicati potrebbero provocare una immotivata dispersione di conoscenze tecniche che costituiscono, allo stato, patrimonio aziendale.

Questa Amministrazione, come già ribadito in altre occasioni, ritiene che la domanda sia passibile di un parziale accoglimento, poiché alcune informazioni contenute nei documenti da Lei richiesti, contengono dati tecnici, commerciali e di know-how che, sebbene non brevettati, rappresentano un patrimonio di conoscenze pratiche, sostanziali, individuate e segrete (nel senso di non essere generalmente note né facilmente accessibili a terzi), la cui divulgazione potrebbe seriamente pregiudicare il potenziale scientifico e tecnico, gli interessi commerciali o finanziari, le posizioni strategiche o la capacità di competere del soggetto che li controlla lecitamente, rischiando quindi di arrecare un pregiudizio concreto che l'art. 5 bis sopra citato mira ad evitare.

L'istanza di accesso civico pertanto non può trovare pieno accoglimento alla luce delle disposizioni contenute nell'art. 5 bis del D.Lgs. n° 33/2013 in quanto secondo la norma in commento, l'accesso civico generalizzato deve essere "rifiutato se il diniego è necessario per evitare un pregiudizio concreto alla tutela di uno dei seguenti interessi privati: ...c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali".



CITTA' DI TORINO

Anche le Linee Guida dell'Anac, approvate con Delibera n° 1309 del 28/12/2016, richiamano espressamente, tra le altre disposizioni, la Direttiva UE 2016/943 del 08/06/2016 sulla protezione del know-how e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l'acquisizione, l'utilizzo e la divulgazione illeciti.

Alla luce di quanto sopra e secondo il prudente apprezzamento del Servizio scrivente, i dati e le informazioni richiesti quali, ad esempio, il tilt o la potenza del singolo impianto, rientrano nella definizione di know-how e, più in generale, di segreto commerciale sopra riportati.

Per completezza, in merito alla portata della Sua richiesta, qualificata chiaramente come "Accesso civico generalizzato (FOIA)" nonostante le diverse norme da Lei richiamate, appare opportuno precisare quanto segue.

Volendo considerare l'istanza come accesso ai documenti amministrativi ai sensi della L. 241/1990, preme puntualizzare che essa non appare, sotto questo punto di vista, meritevole di accoglimento non avendo l'istante adeguatamente rappresentato l'"*interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso*".

Se è pur vero che l' art. 6 dello Statuto della A.P.P.L.E. individua lo scopo dell'Associazione nella "*tutela della salute e dell'integrità degli esseri viventi e dell'ambiente dalle esposizioni ai campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, statici o variabili, generati artificialmente e da tutte le forme di inquinamento chimico, fisico, radioattivo e biologico*", l'ambito di attuazione delle finalità, evidenziate dal successivo art. 7, delimita territorialmente il raggio d'azione dell'Associazione alla Regione Veneto, come una sorta di competenza territoriale.

Sotto questo profilo, non può non rilevarsi una carenza, in capo alla A.P.P.L.E., di un interesse concreto, diretto e attuale ad accedere a documenti relativi ad impianti siti in Torino; a nostro avviso, la domanda appare essere preordinata a un controllo generalizzato dell'operato dell'Amministrazione espressamente vietato dall'art. 24, comma 3 della L. 241/1990.

A questo proposito, si evidenzia che l'orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia di accesso agli atti da parte di soggetti portatori d'interessi diffusi chiarisce che l'essere titolari d'interessi collettivi non legittima comunque accessi agli atti preordinati ad un controllo generalizzato dell'attività della P.A., ma l'accesso deve comunque essere strumentale al perseguimento dei fini dell'associazione. (vedasi ad esempio: T.A.R. Lazio n. 249/2008, T.A.R. Lazio n. 2260/2011, T.A.R. Puglia n. 896/2009; Cons. Stato n. 737/2009, Cons. Stato n. 5636/2006, Cons. Stato n. 555/2006).

Quanto al richiamo al D.Lgs. n° 195/2005, appare opportuno precisare che la Sua domanda non avrebbe potuto avere esito diverso da quello accolto anche se valutata ai fini della normativa appena citata.

L'art. 5, comma 2, lett. d), D.Lgs. n° 195/05 dispone, infatti, che "*L'accesso all'informazione ambientale è negato quando la divulgazione dell'informazione reca pregiudizio:...d) alla riservatezza delle informazioni commerciali o industriali, secondo quanto stabilito dalle disposizioni vigenti in materia, per la tutela di un legittimo interesse economico e pubblico, ivi compresa la riservatezza statistica ed il segreto fiscale, nonché ai diritti di proprietà industriale, di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 3*", per cui vale quanto già detto in proposito di segreto commerciale e industriale.

Si informa che, data la complessità della documentazione richiesta, la stessa sarà trasmessa, a mezzo pec, con singolo invio per ciascuna pratica, facendo riferimento all'elenco di cui allegato 1 della nota Arpa Protocollo n. 00078161/2019 del 06/09/2019 e che gli allegati saranno esplicitati nella stessa pec di trasmissione documentale.

Distinti saluti.



La Dirigente del Servizio
Dott.ssa Daniela Maria VITROTTI

11.11.2019

Pag.2 di 2